



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

N. 180

10 /2013

Infoleg n.10

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.

Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrines" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants. Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la

Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Puglia

L.R. 22 ottobre 2013, n. 31

COMPLETAMENTO DEL PROCESSO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1994, N. 3 (NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2012, N. 34 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA).

B.U. n. 140 del 25 ottobre 2013

[http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-201-IX/\\$File/LR%2031.2013.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-201-IX/$File/LR%2031.2013.pdf?OpenElement)

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 6 presentata il 4 ottobre 2013

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSESSORATI REGIONALI E INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLA GIUNTA REGIONALE. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 21.

Donzel Raimondo, Guichardaz Jean Pierre, Fontana Carmela

P.L.Cost. n. 1 presentata il 22 ottobre 2013

MODIFICAZIONE ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4 (STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA).

Borrello Stefano, Perron Ego

P.L. n. 7 presentata il 23 ottobre 2013

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGRETARI PARTICOLARI. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 22 (NUOVA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1995, N. 45, E DI ALTRE LEGGI IN MATERIA DI PERSONALE).

Cognetta Roberto, Ferrero Stefano

Progetti di legge statale

Camera dei Deputati

P.L. 1712 presentata il 21 ottobre 2013

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE, FATTA A STRASBURGO IL 5 NOVEMBRE 1992.

Pinna Paola; Vallascas Andrea; Corda Emanuela; Cani Emanuele; Capelli Roberto; Curro' Tommaso; Gigli Gian Luigi; Grande Marta; **Marguerettaz Rudi Franco**; Marrocu Siro; Mura Romina; Piras Michele; Sanna Giovanna; Spessotto Arianna; Terzoni Patrizia

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 15 ottobre 2013, n. 14.

EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA - CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2012, N. 31 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE. LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2013/2015. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI).

B.U. n. 44 del 29 ottobre 2013

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2013/44-2013-1.pdf#Page=1

Abruzzo

L.R. 1 ottobre 2013, n. 31

LEGGE ORGANICA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE E MODIFICHE ALLA L.R. N. 2/2013 E ALLA L.R. N. 20/2013.

B.U. n. 99 dell'11 ottobre 2013

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=31&anno=2013&lr=L.R.%201%20otobre%202013,%20n.%2031&passo=./abruzzo_lr/2013/lr13031.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2013/l031.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2013/l031.html

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120

MISURE URGENTI DI RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA NONCHE' IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.

GU n. 242 del 15 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-15&atto.codiceRedazionale=13G00164&elenco30giorni=false

LEGGE 28 ottobre 2013, n. 124

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA' IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE, NONCHE' DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI.

GU n. 254 del 29 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-29&atto.codiceRedazionale=13G00168&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA' IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA

LOCALE, NONCHE' DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI.

GU n. 254 del 29 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-29&atto.codiceRedazionale=13A08725&elenco30giorni=false

LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

GU n. 255 del 30 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-30&atto.codiceRedazionale=13G00169&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 30 OTTOBRE 2013, N. 125, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.».

GU n. 255 del 30 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-30&atto.codiceRedazionale=13A08778&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2013, n. 126

MISURE FINANZIARIE URGENTI IN FAVORE DI REGIONI ED ENTI LOCALI ED INTERVENTI LOCALIZZATI NEL TERRITORIO.

GU n. 256 del 31 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-31&atto.codiceRedazionale=13G00170&elenco30giorni=false

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 settembre 2013

RIPARTO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA PREVISTO DALL'ARTICOLO 16, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 TRA LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO.

GU n. 239 dell' 11 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-11&atto.codiceRedazionale=13A08133&elenco30giorni=false

Presidente della Repubblica

DECRETO 4 settembre 2013, n. 122

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROROGA DEL BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE E DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI PER I PUBBLICI DIPENDENTI, A NORMA DELL'ARTICOLO 16, COMMI 1, 2 E 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111

GU n. 251 del 25 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-25&atto.codiceRedazionale=13G00166&elenco30giorni=false

Senato della Repubblica

DELIBERAZIONE 3 ottobre 2013

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE INTIMIDAZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.

GU n. 239 dell' 11 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-11&atto.codiceRedazionale=13A08147&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale

Camera dei Deputati

P.L. 1652 presentata il 3 ottobre 2013

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI.

Busin Filippo; Allasia Stefano; Attaguile Angelo; Borghesi Stefano; Buonanno Gianluca; Caon Roberto; Caparini Davide; Fedriga Massimiliano; Giorgetti Giancarlo; Grimoldi Paolo; Guidesi Guido; Invernizzi Cristian; Marcolin Marco; **Marguerettaz Rudi Franco**; Molteni Nicola; Pagano Alessandro; Pini Gianluca; Prativiera Emanuele; Rondini Marco

ASSETTO DEL TERRITORIO

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.

GU n. 236 dell'8 ottobre 2013)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-08&atto.codiceRedazionale=13G00158&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 OTTOBRE 2013, N. 112, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.

GU n. 236 dell'8 ottobre 2013)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-08&atto.codiceRedazionale=13A08109&elenco30giorni=false

SVILUPPO ECONOMICO

Progetti di legge statale

Camera dei Deputati

P.L. 1627 presentata il 25 settembre 2013

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248, IN MATERIA DI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

Allasia Stefano; Attaguile Angelo; Borghesi Stefano; Bragantini Matteo; Buonanno Gianluca; Busin Filippo; Caon Roberto; Caparini Davide; Fedriga Massimiliano; Giorgetti Giancarlo; Grimoldi Paolo; Guidesi Guido; Invernizzi Cristian; Marcolin Marco; **Marguerettaz Rudi Franco**; Molteni Nicola; Pini Gianluca; Prativiera Emanuele; Rondini Marco

Senato della Repubblica

D.L. 1069 presentato il 1 ottobre 2013

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ DI FINEST S.P.A..

Lodovico Sonogo, Anna Cinzia Bonfrisco, Patrizia Bisinella, Salvatore Tomaselli, Felice Casson, Isabella De Monte, Rosanna Filippin, Elena Fissore, Carlo Pegorer, Francesco Russo, Giorgio Santini, Giorgio Tonini, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Raffaella Bellot, Hans Berger, Mario Dalla Tor, Vittorio Fravezzi, **Albert Laniece**, Alessandro Maran, Marco Marin, Emanuela Munerato, Franco Panizza, Giovanni Piccoli, Erika Stefani, Pierantonio Zanettin, Karl Zeller

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 4 ottobre 2013, n. 11

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DEL CONFLITTO, NONCHÉ NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA.

B.U. n. 41 del 9 ottobre 2013

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2013&legge=11&fx=lex&db=DBC>

Lombardia

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8

NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO.

B.Un. 43 del 22 ottobre 2013

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002013102100008&view=showdoc&id_doc=lr002013102100008&selnode=lr002013102100008

Marche

L.R. 30 settembre 2013, n. 30

"LIMES" - TERRITORI DI CONFINE - PROPOSTE E PROGETTI CONDIVISI E COFINANZIATI PER LO SVILUPPO E L'INTEGRAZIONE DELLE AREE DI CONFINE.

B.U. n. 179 del 10 ottobre 2013

www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/cronologico/LRvig?anno=2013

Molise

L.R. 10 ottobre 2013, n. 15

MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE.

B.U. n. 28 del 16 ottobre 2013

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/3F8917E052F75A38C1257C150052D069?OpenDocument>

L.R. 30 settembre 2013, n. 14

ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INTERVENTI IN SITUAZIONI STRAORDINARIE E IMPREVISTE.

B.U. n. 27 del 1° ottobre 2013

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/2FEE7EACBCBCCE73C1257ABB00355D90?OpenDocument>

Toscana

L.R. 18 ottobre 2013, n. 57

DISPOSIZIONI PER IL GIOCO CONSAPEVOLE E PER LA PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA.

B.U. n. 50 del 28 ottobre 2013

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-10-18:57&pr=idx,0:artic,1:articparziale,0>

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 15 OTTOBRE 2013, N. 119

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE.

GU n. 242 del 15 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-15&atto.codiceRedazionale=13G00163&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 15 OTTOBRE 2013, N. 119, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE.».

GU n. 242 del 15 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-15&atto.codiceRedazionale=13A08425&elenco30giorni=false

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 agosto 2013, n. 80

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 agosto 2013 (della regione autonoma della Sardegna). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A., per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali - Disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna - Adeguamento dell'accordo sul patto di stabilita' - Previsione, fermo restando il contributo regionale alla finanza pubblica di cui all'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, che il Ministro dell'economia e delle finanze concordi con la Regione Sardegna le modifiche da apportare al patto di stabilita' - Previsione che il suddetto contributo regionale possa essere scontato anche sulla quota del Fondo per la coesione e lo sviluppo destinato agli interventi di perequazione nel territorio regionale - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata conferma in capo alla ricorrente della previsione di un contributo straordinario di finanza pubblica indeterminato nel tempo - Esorbitanza dalla competenza statale nella materia di competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione ricorrente - Incidenza sull'obbligo della Regione di provvedere all'integrale finanziamento delle funzioni

pubbliche di cui e' titolare - Incidenza sull'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale - Violazione del principio di leale collaborazione - Richiamo agli argomenti svolti dalla medesima ricorrente in precedente ricorso (ric. n. 160/12). - Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, art. 11, commi 5-bis e 8 (quest'ultimo modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). - Costituzione, artt. 5, 117 e 119 (gli ultimi due articoli anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); Statuto della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 6, 7 e 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A., per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali - Disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna - Adeguamento dell'accordo sul patto di stabilita' - Previsione che le modifiche al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna siano apportate con le procedure di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Ricorso della Regione Sardegna - Denunciata sottoposizione dell'obbligo del Ministro dell'economia e delle finanze di concordare con la Regione l'adeguamento del patto di stabilita' alla condizione della previa adozione di norme di attuazione statutaria - Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione ricorrente - Incidenza sull'obbligo della Regione di provvedere all'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche di cui e' titolare - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di leale collaborazione - Violazione del principio dell'equilibrio di bilancio. - Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, art. 11, comma 5-bis. - Costituzione, artt. 3, 5, 81, 117 e 119 (gli ultimi tre articoli anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); Statuto della Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), artt. 7 e 8, anche in relazione all'art. 1 della legge 16 ottobre 2012, n. 182.

G.U. Corte Costituzionale n. 40 del 2 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-02&atto.codiceRedazionale=13C00307

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 agosto 2013, n. 82

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Elezioni - Norme della Regione Sardegna - Legge statutaria elettorale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna - Previsione che qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla legge impugnata che il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non possa essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Lesione del diritto di elettorato passivo. - Legge della Regione Sardegna 25 giugno 2013, art. 22. - Costituzione, artt. 3 e 51.

G.U. Corte Costituzionale n. 41 del 9 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-09&atto.codiceRedazionale=13C00312

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2013, n. 83

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 agosto 2013 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia di ineleggibilita' dei deputati regionali e di incompatibilita' con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale - Previsione della ineleggibilita' alla carica di deputato regionale del rappresentante legale, del dirigente o funzionario delle societa' ed enti di diritto privato ai quali la Regione partecipa - Estensione delle ineleggibilita' previste ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti ed ai funzionari di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di societa' o imprese private che godono di contributi da parte della Regione, nonche' ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione - Previsione della ineleggibilita' e della incompatibilita' dei soci, dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei dirigenti, dei funzionari e dei consulenti di societa' o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attivita' formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attivita' formative per conto della Regione - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciato

inserimento tra i soggetti destinatari delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei funzionari degli enti di diritto privato - Violazione del principio di tassatività prescritto per le cause limitative dell'elettorato passivo - Introduzione di una disciplina differenziata rispetto a quella vigente nel resto del territorio nazionale che limita le cause di ineleggibilità o di incompatibilità al fatto di ricoprire esclusivamente cariche direttive in enti pubblici o privati partecipati o controllati dalla Regione e, nel caso di società, alla titolarità di cariche direttive e non anche alla semplice qualità di socio, avendo rilevanza, per quanto attiene al rapporto di lavoro con i predetti enti e società, solo quello con poteri di rappresentanza o di organizzazione e coordinamento del personale - Violazione del principio di razionalità sia sotto il profilo del principio di uguaglianza che sotto quello del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione del diritto all'elettorato passivo. - Delibera legislativa della Regione Siciliana 12 agosto 2013, n. 70 (disegno di legge n. 51-38-bis), art. 1, commi 1, lett. c), 2, punti 1-bis e 1-ter, e 3. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

G.U. Corte Costituzionale n. 41 del 9 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-09&atto.codiceRedazionale=13C00313

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 agosto 2013, n. 8

Ricorso per conflitto depositato in cancelleria il 16 agosto 2013 (della Regione Emilia-Romagna). Corte dei conti - Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna - Applicazione, a fini ricognitivi, del nuovo e più penetrante regime di controllo di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna relativi all'esercizio 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna contro lo Stato e, per esso, la Corte dei conti - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa ed istituzionale regionale, nonché dell'autonomia statutaria del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari - Violazione del principio di leale collaborazione - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, in relazione all'esercizio finanziario 2012 ed in asserita applicazione del D.L. n. 174/2012 - esprimere osservazioni sui rendiconti dei Gruppi consiliari, chiedere integrazioni documentali, assegnando ristretti termini, rendere una comunicazione di cd. regolarizzazione, esercitando un controllo di

merito sulle singole spese in base a criteri di propria statuizione, dichiarare la non regolarità dei predetti rendiconti - e di annullare gli atti impugnati. - Deliberazione della Corte dei conti, Sez. di controllo per l'Emilia-Romagna del 12 giugno 2013, n. 234/2013/FRG; Deliberazione della Corte dei conti, Sez. di controllo per l'Emilia-Romagna del 10 luglio 2013, n. 249/2013/FRG, in relazione alla Deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG; Deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG. - Costituzione, artt. 114, comma secondo, 117, 121 e 123; decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1; legge della Regione Emilia-Romagna 8 settembre 1997, n. 32; Statuto della Regione Emilia-Romagna, artt. 27, 35, 36 e 38.

G.U. Corte Costituzionale n. 42 del 16 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-16&atto.codiceRedazionale=13C00309

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 agosto 2013, n. 9

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 21 agosto 2013 (della Regione Veneto). Finanza pubblica - Controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali introdotto dal decreto-legge n. 174 del 2012 - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto e sezione delle Autonomie - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - In via preliminare: denunciata illegittimità costituzionale dei commi 9-12, dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, laddove prevedono che la sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, nelle ipotesi di mancata regolarizzazione da parte del gruppo consiliare rispetto al riscontro compiuto dalla sezione di controllo o discendente dalla delibera di non regolarità del rendiconto, sia sempre e comunque totale e non possa essere commisurata alla gravità della condotta - Irragionevolezza dell'omessa previsione del criterio di proporzionalità tra sanzione e condotta sanzionata - Denunciata illegittimità costituzionale delle norme sopra indicate nella parte in cui, ove interpretate nel senso fatto proprio dalla Corte dei conti, si riferiscono (sanzioni a parte) già ai rendiconti 2012, a prescindere dalla predeterminazione dei relativi criteri di giudizio di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 -

Violazione dei principi di ragionevolezza, predeterminazione della condotta sanzionata, di responsabilit , affidamento e buona amministrazione, anche in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Contrasto con le norme statutarie - Lesione della potest  legislativa regionale e violazione del principio di leale collaborazione nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Richiesta alla Corte di sollevare dinanzi a se' questione di legittimit  costituzionale dell'art. 1, commi 9-12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, commi 9-12. - Costituzione, artt. 3, 5, 25, 28, 97, 114, 117 (anche in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689), 118, 119, 121, 122 e 123; Statuto della Regione Veneto (approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48. Finanza pubblica - Controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali introdotto dal decreto-legge n. 174 del 2012 - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con le quali, ai sensi delle nuove norme, con riguardo all' esercizio 2012, sono stati effettuati controlli e accertate irregolarit  riferite a determinati gruppi consiliari - Deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle Autonomie, di orientamento interpretativo circa l'applicazione del suddetto decreto-legge, con le quali si e' ritenuto che i controlli esterni delle sezioni regionali si riferiscono gi  all'esercizio 2012 e al contempo si e' stabilito che la nuova disciplina e conseguentemente l'impianto sanzionatorio producono effetti soltanto a partire dall'esercizio 2013, affermando altresì la giurisdizione della Corte dei conti avverso le impugnazioni delle siffatte delibere delle sezioni di controllo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - Denunciata mancanza del presupposto normativo del potere di esegesi interpretativa assunto dalla sezione delle Autonomie e del potere della sezione regionale di controllo di esercitare la nuova funzione sui rendiconti relativi all'esercizio 2012 - Violazione della competenza regionale in materia di vigilanza e controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - Pregiudizio dell'autonomia costituzionalmente garantita al Consiglio e ai suoi gruppi consiliari - Violazione del principio di leale collaborazione - Ingerenza del controllo della Corte dei conti, sezione delle Autonomie, in materia di giurisdizione - Richiesta alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato e per esso alla Corte dei

conti, sezione delle autonomie, ne' alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, esercitare il potere esercitato e, conseguentemente, di annullare le suddette deliberazioni. - Deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 13 giugno 2013, n. 160; Deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, 29 aprile 2013, n. 105; Deliberazione della Corte dei conti, sezione delle Autonomie, 5 luglio 2013, n. 15 ; Deliberazione della Corte dei conti, sezione delle Autonomie, 3 aprile 2013., n. 12. - Costituzione, artt. 5, 100, 103, 108, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123; Statuto della Regione Veneto (approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48; decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, commi 9-12 e art. 6, comma 4.

G.U. Corte Costituzionale n. 42 del 16 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-16&atto.codiceRedazionale=13C00311

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 settembre 2013, n. 10

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6 settembre 2013 (della Regione Piemonte). Corte dei conti - Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte - Applicazione, a fini ricognitivi, del nuovo e piu' penetrante regime di controllo, sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Piemonte relativi all'esercizio 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Piemonte contro lo Stato - Denunciata violazione del principio di autonomia degli enti locali - Denunciata lesione del principio della necessita' del fondamento legislativo per l'attivita' amministrativa - Denunciata violazione dell'autonomia regionale - Denunciata violazione del principio di insindacabilita' dei singoli consiglieri regionali e, di conseguenza, dei Gruppi consiliari e del principio statutario che attribuisce al Consiglio regionale il controllo e l'approvazione del rendiconto - Denunciata elusione della norma costituzionale che ha abrogato tutti i controlli amministrativi sulle Regioni previsti dal primo comma dell'art. 125 della Costituzione - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, di effettuare un controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Piemonte relativi all'esercizio 2012 e di annullare gli atti impugnati. - Deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie locali 5 luglio 2013, n. 15;

Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo 10 luglio 2013, n. 263. - Costituzione, artt. 5, 97, 114, 122 e 123; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2.

G.U. Corte Costituzionale n. 42 del 16 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-16&atto.codiceRedazionale=013C0333

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 ottobre 2013, n. 11

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 ottobre 2013 (della Regione Toscana). Finanza pubblica - Controllo della Corte dei conti sulla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari dei Consigli regionali - Decreti emanati dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - di fissazione del termine per il deposito da parte dei gruppi consiliari dei conti giudiziari relativi alla gestione dei fondi pubblici regionali per gli anni 2010, 2011 e 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana - Denunciata carenza di giurisdizione per difetto dei presupposti oggettivi di instaurazione del giudizio di resa di conto e del giudizio di conto, in assenza di una espressa previsione legislativa - Denunciata "disapplicazione" della legislazione vigente - Denunciata carenza di giurisdizione per difetto dei presupposti soggettivi di instaurazione del giudizio di resa di conto e del giudizio di conto, non rivestendo i presidenti dei gruppi consiliari, destinatari della richiesta di resa di conto, la qualifica di agente contabile - Contrasto con il principio di legalità - Incompatibilità delle caratteristiche del giudizio di resa di conto e del giudizio di conto con le prerogative e garanzie costituzionali dei consiglieri regionali - Indebita e surrettizia forma di controllo politico dell'operato del Consiglio regionale - Interferenza con l'esercizio della funzione legislativa attribuita al Consiglio regionale - Lesione dell'autonomia contabile riconosciuta al Consiglio regionale come corollario dell'autonomia consiliare - Interferenza con l'autonomia statutaria di autorganizzazione riconosciuta alla Regione - Richiesta alla Corte di dichiarare che non spetta alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, richiedere, fissando il relativo termine, il deposito dei conti giudiziari dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana riferibili agli anni 2010, 2011, 2012 e, per l'effetto, di annullare i decreti sopra indicati. - Decreti della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - del 10 luglio 2013, nn.

13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. - Costituzione, artt. 5, 101, comma secondo, 103, comma secondo, 114, 117, 119, 121, in particolare comma secondo, 122, comma quarto, 123, in particolare commi primo e secondo, e 134, primo comma; Statuto della Regione Toscana, artt. 9, 11, in particolare comma 2, 16, 17, 22 e 28, in particolare comma 1; Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 44 e 45; Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, art. 39.

G.U. Corte Costituzionale n. 44 del 30 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-30&atto.codiceRedazionale=13C00363

ORDINANZA 21 - 24 ottobre 2013, n. 249

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Enti locali - Norme della Regione Veneto - Unioni montane - Previsione che l'unione montana costituisce forma per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni compresi nelle aree di cui all'art. 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo. - Legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 40, art. 5, commi 1 e 3. - Costituzione, art. 117, terzo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23.

G.U. Corte Costituzionale n. 44 del 30 ottobre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-30&atto.codiceRedazionale=T-130249

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 23 ottobre 2013, n. 5131 (sulla legittimazione ad impugnare gli atti di gara).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201306343/Provvedimenti/201305131_23.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 21 ottobre 2013, n. 5104 (sulla giurisdizione in materia di pubblico impiego)

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201204732/Provvedimenti/201305104_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 21 ottobre 2013, n. 5084 (sulla natura delle conferenze di servizi decisorie e sull'impugnabilità o meno immediata e diretta dei pareri negativi espressi nel loro ambito).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201302073/Provvedimenti/201305084_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 21 ottobre 2013, n. 5122 (sul requisito della moralità professionale nelle gare di appalto)

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201208975/Provvedimenti/201305122_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 18 ottobre 2013, n. 5060 (sull'illegittimità di una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell'offerta).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201300204/Provvedimenti/201305060_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 17 ottobre 2013, n. 5047 (sulla retribuità delle mansioni superiori svolte dai dipendenti pubblici).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200910481/Provvedimenti/201305047_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 11 ottobre 2013, n. 4980 (sulle conseguenze che derivano dall' inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2002/200205065/Provvedimenti/201304980_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 8 ottobre 2013, n. 4951 (sull'illegittimità del bando di un concorso che prevede genericamente per l'accesso il possesso di un "diploma di laurea", senza specificare la tipologia di laurea richiesta).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201300541/Provvedimenti/201304951_23.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 7 ottobre 2013, n. 4923 (sulla nozione di "pubblica amministrazione" al fine di individuare gli enti soggetti alle disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi ed in particolare sull'applicabilità delle disposizioni stesse anche ai soggetti privati).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201302423/Provvedimenti/201304923_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 4 ottobre 2013, n. 4896 (sulla motivazione per relationem del provvedimento amministrativo).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200903890/Provvedimenti/201304896_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 1° ottobre 2013, n. 4873 (sul criterio da utilizzare nel caso in cui nelle offerte vi sia una discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella in lettere).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201205136/Provvedimenti/201304873](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201205136/Provvedimenti/201304873) 11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22 (sull'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste elettorali).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2013/201307223/Provvedimenti/201300022](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2013/201307223/Provvedimenti/201300022) 11.X
ML

PARTE III

DOTTRINA

Associazione dei Costituzionalisti

RIFORMARE LA LEGGE ELETTORALE PER VIA GIUDIZIARIA? UN'INDEBITA RICHIESTA DI 'SUPPLENZA' ALLA CORTE COSTITUZIONALE, DI FRONTE ALL'ENNESIMA DISFATTA DELLA POLITICA.

Enrico Grosso

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/4_2013_Grosso_1.pdf

I PIANI DI RIENTRO DAI DISAVANZI SANITARI COME LIMITE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE.

Tanja Cerruti

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/4_2013_Cerruti.pdf

A PROPOSITO DI EFFETTIVITÀ E DI 'AFFETTIVITÀ' DEI DIRITTI UMANI (LEGGENDO IL DIRITTO DI AVERE DIRITTI DI STEFANO RODOTÀ).

Enrico Mauro

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/4_2013_Mauro.pdf

COSTITUZIONALISMO DELLA SOCIETÀ TRANSNAZIONALE — RELAZIONE AL XXVIII CONVEGNO ANNUALE DELL'AIC.

Gunther Teubner

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/R_Teubner.pdf

CRISI ECONOMICA E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEL POTERE POLITICO — RELAZIONE AL XXVIII CONVEGNO ANNUALE DELL'AIC.

Stelio Mangiameli

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Relazione_Mangiameli_0.pdf

CRISI ECONOMICA E DECISIONI DI GOVERNO — RELAZIONE AL XXVIII CONVEGNO ANNUALE DELL'AIC.

Giovanni Pitruzzella

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/R_Pitruzzella.pdf

CRISI ECONOMICA E DIRITTI FONDAMENTALI — RELAZIONE AL XXVIII CONVEGNO ANNUALE DELL'AIC.

Carmela Salazar

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/R_Salazar.pdf

Federalismi.it

N. 20-21/2013

LA CORTE COSTITUZIONALE, ARBITRO DEL CONTENZIOSO STATO-REGIONI, FRA ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E TUTELA DELL'AUTONOMIA REGIONALE.

Tanja Cerruti

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=23324&dpath=document&dfile=07102013181911.pdf&content=La+Corte+costituzionale,+arbitro+del+contenzioso+Stato->

Regioni,+fra+esigenze+di+contenimento+della+spesa+pubblica+e+tutela+dell%E2%80%99autonomia+regionale+-+stato+-+dottrina+-+

L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE OBBLIGATORIO NELLE PIÙ RECENTI EVOLUZIONI NORMATIVE.

Claudia Pennacchietti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=23331&dpath=document&dfile=08102013211011.pdf&content=L%E2%80%99associazionismo+comunale+obbligatorio+nelle+pi%C3%B9+recenti+evoluzioni+normative+-+stato+-+dottrina+-+>

DALLE RIFORME, LA RINASCITA: UNA TESTIMONIANZA.

Giovanni Maria Flick

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=23406&dpath=document&dfile=16102013005442.pdf&content=%27Dalle+riforme,+la+rinascita%27:+una+testimonianza+-+stato+-+dottrina+-+>

SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 199/2012: UN RAPPORTO DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE.

Marta Mengozzi

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=23442&dpath=document&dfile=22102013205343.pdf&content=Sus+sidariet%C3%A0+orizzontale+e+servizi+pubblici+locali+dopo+la+sentenza+della+Corte+costituzionale+n.+199/2012:+un+rapporto+difficile+ma+non+impossibile+-+stato+-+dottrina+-+>

APPUNTI SU CORTE COSTITUZIONALE GIUDICE A QUO E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM.

Francesco Marone

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=23424&dpath=document&dfile=22102013130429.pdf&content=Ap+punti+su+Corte+costituzionale+giudice+a+quo+e+giudizio+di+ammissibilit%C3%A0+del+referendum+-+stato+-+dottrina+-+>

TECNICHE NORMATIVE E TUTELA DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: DALLA CORTE COSTITUZIONALE UN NUOVO IMPULSO PER PRESERVARE LA CERTEZZA DEL DIRITTO.

(OSSERVAZIONI A MARGINE DELLA SENTENZA N. 70/2013).

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=23421&dpath=document&dfile=22102013121943.pdf&content=Tecniche+normative+e+tutela+del+buon+andamento+della+pubblica+amministrazione:+dalla+Corte+costituzionale+un+nuovo+impulso+per+preservare+la+certezza+del+diritto.+--+stato+--+dottrina+--+>

SU ALCUNI 'CARDINI' COSTITUZIONALI DEL REGIONALISMO ITALIANO.

Cristina Bertolino

<http://www.federalismi.it/App!OpenFilePDF.cfm?artid=23439&dpath=document&dfile=22102013182317.pdf&content=Su+alcuni+%27cardini%27+costituzionali+del+regionalismo+italiano+--+stato+--+dottrina+--+>

SERVIZIO STUDI DEL SENATO: dossier di documentazione.

LA DISCIPLINA DELLE AREE PROTETTE: FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA.

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/318/Dossier_69_Internet_copyright_.pdf

SERVIZIO STUDI DEL SENATO: dossier di documentazione.

I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI AMNISTIA E INDULTO DAL 1948 AD OGGI.

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/311/Doss_67.pdf

SERVIZIO STUDI DEL SENATO: dossier di documentazione.

IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 (A.S. 1120): SCHEMA DI COPERTURA (ART. 126, COMMI 3 E 4, REG. SEN.)

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/315/DB53.pdf

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE: GUIDA AL DECRETO LEGGE 101/2013.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Documenti/guida_decreto_legge_101_2013.pdf

PARTE IV

SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 26 settembre 2013

APPROVATO

1) Intesa sullo schema di decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la regolazione finanziaria tra maggiori e minori entrate delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Anno 2008

SANCITA INTESA

2) Intesa sullo schema di decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la regolazione finanziaria tra maggiori e minori entrate delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Anno 2009

SANCITA INTESA

3) Intesa sullo schema di decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la regolazione finanziaria tra maggiori e minori entrate delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Anno 2010

SANCITA INTESA

4) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore.

RINVIO

5) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee guida concernenti i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria.

SANCITO ACCORDO

6) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina.

SANCITO ACCORDO

7) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente l'ampliamento del nucleo di informazioni essenziali relative ai contratti di dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, recante "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale".

PARERE RESO

8) Acquisizione della designazione in sostituzione del componente supplente della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica in rappresentanza della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

9) Intesa sullo schema di atto di ricognizione concernente l'individuazione delle grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di ostruzione degli organi di scarico, sia necessaria e urgente l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.

SANCITA INTESA

10) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo relativo alla definizione delle modalità per l'erogazione di buoni vacanze.

RINVIO

11) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

SANCITA INTESA

12) Intesa sulla proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale e riparto fra le Regioni di € 18.409.602 per gli interventi compensativi dei danni, ai sensi del D.Lgs. n. 102/04, nel testo modificato dal D. Lgs. n. 82/08 – 1° prelevamento e riparto 2013 .

SANCITA INTESA

13) Intesa sul documento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”.

SANCITA INTESA

14) Acquisizione della designazione di tre componenti regionali in seno al Tavolo tecnico permanente in agricoltura biologica.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

non iscritto

all’O.d.G) Informativa sul decreto ministeriale 10 settembre 2013, recante modifica al decreto ministeriale 22 luglio 2010 “OCM Vino - Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”- Campagne 2010-2011 e seguenti.

PRESA D’ATTO

Seduta della Conferenza Stato-Regioni dell'17 ottobre 2013

Sessione comunitaria

La Conferenza Stato-Regioni, in sessione comunitaria, copresieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e dal Ministro per gli affari europei, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

1) Parere sullo schema di disegno di legge recante: “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”, deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 settembre 2013.

PARERE RESO

2) Parere sullo schema di disegno di legge recante: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013”, deliberato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 settembre 2013.

PARERE RESO

Seduta della Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 26 settembre 2013

APPROVATO

1) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (AC 1574).

PARERE RESO

2) Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione dei criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

RINVIATO

3) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di riparto delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".

SANCITA INTESA

4) Intesa sullo schema di decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2013.

MANCATA INTESA

5) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili” per il triennio 2013-2015.

SANCITA INTESA

6) Acquisizione della designazione di un rappresentante delle Regioni e delle Autonomie locali, in seno al “Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS” ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed ai sensi del D.M. 2 aprile 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DESIGNAZIONE ACQUISITA

7) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2014-2016.

PARERE RESO

8) Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante tecnico delle Regioni nella Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2009.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

9) Acquisizione della sostituzione dei componenti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68.

DESIGNAZIONI ACQUISITE

10) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento concernente “Le strutture residenziali psichiatriche”.

SANCITO ACCORDO

11) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

SANCITA INTESA

12) Parere sul disegno di legge recante: “Delega al Governo per la riforma del Codice della strada”.

PARERE RESO

13) Designazione di un rappresentante delle Regioni in seno alla Cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

14) Intesa sui criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2013-2015.

SANCITA INTESA

15) Designazione in sostituzione di un componente effettivo del Comitato Operativo di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p) e dal comma 2 dello stesso articolo 2, del D.P.C.M. 21 novembre 2006.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

16) Parere sullo schema di aggiornamento 2013 del Piano triennale Formez PA 2011-2013, proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

PARERE RESO



MATTIA PANI [*] e CARLO SANNA [**]

Le società in house dopo le sentenze della Corte costituzionale 229/2013 e 236/2013

SOMMARIO: 1. Un altro capitolo nella disciplina delle società in house: le sentenze della Corte costituzionale 229/2013 e 236/2013; 2. La parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 95/2012: conferma della non applicazione dell'art. 4 ai servizi pubblici locali; 3. La parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 95/2012: l'art. 4 trova applicazione alle società strumentali?; 4. La parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 95/2012: la dichiarazione di illegittimità costituzionale e le sue motivazioni; 5. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.L. 95/2012.

1. Un altro capitolo nella disciplina delle società in house: le sentenze della Corte costituzionale 229/2013 e 236/2013

La storia della disciplina delle società in house nel nostro ordinamento giuridico conosce un nuovo capitolo delle sue annose vicende ad opera delle due recenti sentenze della Corte costituzionale, 23 luglio 2013, n. 229 [1] e 24 luglio 2013, n. 236 [2]. Tali ultimi pronunciamenti intervengono su alcune delle norme più controverse del decreto legge conosciuto comunemente come decreto legge sulla Spending review, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" [3].

Le due citate sentenze intervengono rispettivamente sull'art. 4 (sentenza n. 229/2013) e sull'art. 9 (sentenza n. 236/2013).

L'art. 4 del D.L. 95/2012, rubricato "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche" [4] prevedeva disposizioni aventi ad oggetto "società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001" [5].

La singolare disposizione introdotta dal legislatore nazionale prevedeva una procedura alternativa di scioglimento o di alienazione di dette società, limitatamente a quelle che avevano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento (rispetto all'intero fatturato), senza che fosse chiara la ragione specifica del riferimento ad una

sola annualità [6].

L'art. 9, invece, rubricato "Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi" [7], faceva riferimento ad una procedura alternativa di soppressione, accorpamento o riduzione degli oneri finanziari in una misura che non fosse inferiore al 20 per cento, ed aveva ad oggetto "enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione".

Disposizioni, quelle appena descritte, accomunate dalla finalità di risparmio della spesa pubblica, che rappresenta il leitmotiv di tutti gli ultimi intereventi legislativi emergenziali, seppure, come si vedrà stigmatizzato dalla stessa Corte costituzionale, in quanto realizzato con modalità non sempre efficaci o tecnicamente erranee.

Già in precedenza si era discusso sull'applicabilità di tali norme nei confronti delle società in house, evidenziandosi la netta discrasia tra le due disposizioni.

L'art. 4 del D.L. 95/2012 trovava sicuramente applicazione alle predette società, seppure con la importante esclusione delle "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica" (comma 3) [8], per le quali la disciplina applicabile rimarrebbe soltanto quella di derivazione comunitaria [9], che, come noto, è prettamente di elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea [10].

Di conseguenza, pur se l'art. 4 del D.L. 95/2012 aveva ad oggetto le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001", indubbiamente le società in house potevano essere fatte rientrare all'interno della stessa categoria, anzi individuandosi nelle stesse il reale destinatario della disposizione [11].

La norma, poi, oltre alla ricordata eccezione dei servizi di interesse generale, conteneva ulteriori eccezioni di varia natura dettagliatamente specificate [12], nonché quella particolare ipotesi che si verifica ove sussistono delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento, che determinino l'impossibilità per la pubblica amministrazione di riferimento di ricorrere in maniera efficace ed utile al mercato [13].

Ad altrettanta conclusione non poteva giungersi con riguardo all'art. 9 del medesimo D.L. 92/2012 il quale non trova applicazione nelle società in house per molteplici argomentazioni che possono essere sintetizzate come di seguito [14]. In primo luogo la norma fa riferimento a soggetti diversi dalle società, quali enti, agenzie ed organismi, che presentano una natura differente dal modulo privatistico e

societario, potendosi invece far rientrare nell'ambito di forme di organizzazione di matrice spiccatamente pubblicistica, in quanto enti strumentali alla pubblica amministrazione di riferimento. Inoltre, è stato fatto notare che non è logicamente possibile che le società in house siano soggette, contestualmente, a due procedure che prevedono l'una lo scioglimento o l'alienazione di cui all'art. 4 del D.L. 95/2012 e l'altra la soppressione o l'accorpamento di cui all'art. 9 del medesimo D.L. 95/2012. [15]

In effetti lo stesso termine di soppressione male si attaglia a soggetti che si presentano in forma societaria, per i quali si può più correttamente parlare di scioglimento, come si esprime infatti il capo VIII del codice civile, che è rubricato "scioglimento e liquidazione delle società di capitali" (artt. 2484 e seg. c.c.) [16]

Al di là delle predette considerazioni, è dunque necessario analizzare le due richiamate sentenze della Corte costituzionale, non solo per verificare la sopravvivenza o meno delle norme in esame, ma anche per comprendere come l'intervento della Corte abbia inciso sulla disciplina sostanziale della materia delle società in house. È, poi, di interesse esaminare se la Corte si sia pronunciata, anche indirettamente, sull'ambito applicativo delle disposizioni in esame, così da rendere possibile una ricostruzione complessiva della disciplina delle società in house al momento attuale.

2. La parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 95/2012: conferma della non applicazione dell'art. 4 ai servizi pubblici locali

La Corte ha deciso di trattare le problematiche poste dagli artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012 separatamente, emanando due differenti sentenze. Anche le conclusioni cui giunge sono parzialmente diverse ma si evidenzia che non si intende proporre in questa sede un commento complessivo della sentenza della Corte costituzionale, sotto il profilo del riparto di competenze legislative in materia, ma piuttosto di verificare gli effetti pratici e le regole giuridiche che queste sentenze hanno determinato sull'istituto di derivazione comunitaria dell'in house providing [17].

La prima è la sentenza 23 luglio 2013, n. 229 [18], la quale si è occupata di esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 95/2012.

Uno dei fattori che aveva determinato l'illegittimità costituzionale della precedente disciplina in materia, contenuta nell'art. 4, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, era rappresentato dalla violazione dell'art. 77 della Costituzione, ovvero della volontà espressa nel referendum che aveva portato all'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 [19].

Anche in questo caso alcune regioni hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4

del D.L. 95/2012, per violazione della volontà referendaria, asserendo che vi fosse una riproduzione della disposizione precedente, nonché una lesione della ratio della disciplina abrogata, che la Corte aveva individuato nella volontà di escludere qualsiasi compressione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali [20].

In effetti, nella nuova normativa, oggetto dell'esame della Corte costituzionale, vi erano delle differenze oggettive [21], quali quella fondamentale nel comma 3 dell'art. 4, D.L. 95/2012 (relativa ai servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, per la quale non trova applicazione la disciplina del detto art. 4, comma 1) mentre le precedenti disposizioni facevano un chiaro riferimento ad altre ipotesi come ad esempio l'art. 23 bis del D.L. 112/2008 [22] e l'art. 3 bis del D.L. 138/2011 [23]. Inoltre il limite dei 200.000 euro per fare ricorso all'affidamento alle società in house originariamente previsto, è stato successivamente eliminato attraverso l'approvazione dell'art. 34, comma 27, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato in sede di conversione con la legge 17 dicembre 2012, n. 221 [24].

È il primo di questi due elementi indicati che porta la Corte costituzionale a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, rispetto alla violazione dell'art. 77 della Costituzione.

La pronuncia dei Giudici di legittimità, su questo punto, permette di avere una maggiore chiarezza dell'ambito applicativo della norma.

In questi termini dunque emerge che la disposizione non trova applicazione nei confronti dei servizi pubblici locali (tra i quali ad esempio si cita, stante la rilevanza oggettiva, il caso dei trasporti) ma solo nei confronti delle società strumentali. Dalla disciplina sostanziale che la norma contenuta nell'art. 4 del D.L. 95/2012 prevede, si nota che la dizione letterale, ove fa riferimento al "fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni", conferma il limite di applicabilità alle sole società strumentali considerando che le aziende di servizi pubblici erogano servizi a favore dei cittadini [25]. E come la Corte costituzionale nota, non solo il comma 1 dell'art. 4 ma anche altre disposizioni contenute nello stesso articolo, come il comma 7, rimandano sempre a questo concetto di strumentalità, cosicché appare corretta la conclusione di escludere i servizi pubblici locali dall'applicazione della disposizione dell'art. 4 del D.L. 95/2012.

Le risultanze cui giunge la Corte sono di vitale importanza per la materia, perché confermano quanto la stessa aveva espresso in precedenza in materia di servizi pubblici locali.

Per quest'ultima materia trova dunque applicazione la sola normativa comunitaria [26], cosicché al legislatore nazionale sembrerebbe a tutt'oggi precluso un ulteriore intervento restrittivo in relazione alla volontà referendaria, nei limiti in cui la stessa continua a produrre effetto nei suoi confronti.

3. La parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 95/2012: L'art. 4 trova applicazione alle società strumentali?

La prima considerazione effettuata impone di verificare se l'art. 4 del D.L. 95/2012 trovi applicazione alle società strumentali e se questa problematica sia stata in qualche modo influenzata dalla sentenza della Corte costituzionale, 229/2013.

Il tema assume un carattere centrale proprio perché, come si approfondirà meglio in seguito, la pronuncia della Corte ha fatto salve dall'applicazione dell'art. 4, comma 1 (e della sua procedura particolarmente invasiva) le sole regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale, ma non anche gli enti locali presenti nelle regioni a statuto ordinario, per cui la norma continua ad esistere nei loro confronti ed è rilevante definirne la portata di applicazione oggettiva. Se è sicuramente chiaro che la norma dell'art. 4, comma 1, del D.L. 95/2012, trova applicazione alle società strumentali [27], non è altrettanto certo se alla stessa conclusione si debba giungere nel caso delle società strumentali in house. Sul punto si è espressa negativamente la giurisprudenza contabile [28] ed anche quella amministrativa [29].

In particolar modo occorre valutare il rapporto tra il comma 8 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 e il comma 1. Il comma 8 prevede letteralmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house”. Il comma 1, invece, prevede la ricordata procedura alternativa di alienazione o scioglimento riferita alle “società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato”.

È emersa, dunque, l'impostazione secondo la quale la disciplina del comma 8 si pone come normativa speciale ed alternativa rispetto a quella del comma 1, con conseguente applicazione alle società strumentali in house solo di questa prima norma. La giustificazione di una tale ricostruzione è fondata sia su di un criterio logico, per cui una differente interpretazione renderebbe priva di significato la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.L. 95/2012, sia per una considerazione di carattere sistematico, ovvero sia per il fatto che altrimenti si sopprimerebbe un istituto, quello delle società in house, previsto dalla disciplina comunitaria e dunque non disponibile da parte del legislatore nazionale [30]. Ad ulteriore supporto di tale ricostruzione si evidenzia la non sovrapposibilità con l'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 che invece sarebbe applicabile alle società strumentali in house [31].

Tali valutazioni sono individuate peraltro da una giurisprudenza che non può certo dirsi pacifica e nonostante siano palesi le contraddizioni tra il comma 8 e il comma 1 dell'art. 4, del D.L. 95/2012, le

conclusioni cui giunge il predetto orientamento richiedono ulteriori approfondimenti [32] prima di poterne convalidare gli esiti.

Al di là della percorribilità di tale ricostruzione è, però, necessario verificare se la Corte ha espresso qualche considerazione al proposito.

La sentenza afferma che l'oggetto del comma 1 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 riguarda "quelle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi svolti a favore delle medesime pubbliche amministrazioni e cioè di quelle società che producono beni o servizi strumentali alle pubbliche amministrazioni".

I Giudici di legittimità, dunque, pur non esprimendosi direttamente sul punto, richiamano in più parti della pronuncia il fatto che il comma 1 dell'art. 4 del D.L. 95/2012 incide sulle società in house delle regioni a statuto ordinario. Questo comporta la permanenza di una disciplina fortemente differenziata tra le società che operano nel campo dei servizi pubblici locali, completamente regolamentate dalla più favorevole normativa, rispetto alle società strumentali che invece soggiacciono ad una normativa sempre più restrittiva [33].

4. La parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 95/2012: la dichiarazione di illegittimità costituzionale e le sue motivazioni

Le conclusioni cui giunge la Corte costituzionale, attraverso la citata sentenza 229/2013, sono complesse in quanto la stessa opera una triplice distinzione con riguardo agli effetti ed alla portata applicativa della illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 95/2012. I Giudici, infatti, separano gli effetti della pronuncia tra regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale ed enti locali [34].

Prima di verificare le singole considerazioni sui tre casi, appare necessario individuare i criteri generali con i quali la Corte ha valutato il caso dell'art. 4, comma 1, del D.L. 95/2012.

Emerge, prima di tutto, il fatto che il legislatore nazionale abbia introdotto una disciplina dettagliata delle società strumentali, in linea con la recente legislazione diretta a prevedere una normativa sempre più settoriale e specifica per questi casi. La Corte richiama in particolare un importante precedente legislativo, quello rappresentato dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 [35], con il quale si è prevista una disciplina restrittiva per le società interamente pubbliche o miste, costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali per lo svolgimento di attività strumentali ovvero per lo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative dell'ente, anche in questo caso con specifiche eccezioni per i servizi pubblici locali. La predetta disposizione prevede che dal 4 di gennaio del 2010, le società in discussione possono operare esclusivamente a favore degli enti di

riferimento e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

Il caso è citato dalla Corte come esempio di una disciplina conforme alla giurisprudenza costituzionale, in relazione al parametro della tutela della concorrenza. Al fine di evitare distorsioni del mercato il legislatore è abilitato ad intervenire nell'ordinamento giuridico, in modo tale che la società che fa capo al soggetto pubblico non possa avvantaggiarsi della sua posizione nel mercato.

Si ricorda soltanto che l'impostazione operata dalla Corte costituzionale di riportare la disciplina delle società in house alla materia della tutela della concorrenza ha ricevuto talune critiche, in quanto è stato giustamente affermato che la società in house non è altro che una forma di autoorganizzazione che non incide direttamente sul principio di concorrenza. Inoltre nella disciplina comunitaria l'istituto delle società in house non è in realtà ricompreso nella materia in argomento [36].

Ulteriormente, il ricorso alle società in house avviene in casi in cui non è possibile un efficace ed utile ricorso al mercato, cosicché è difficile affermare che il sistema delle società in house rappresenti una reale eccezione al principio di concorrenza [37].

Al di là delle riportate considerazioni generali e delle sue relative critiche, nel caso di specie la Corte sottolinea una evidente distonia rispetto a questa finalità di tutela della concorrenza, in quanto la norma in esame, invece di far sì che le società focalizzino esclusivamente la loro attività a favore delle autorità pubbliche, giungono a colpire proprio quelle società che si sono distinte per il conseguimento di un fatturato superiore al 90% a favore delle pubbliche amministrazioni [38]. In altre parole, le società strumentali che operano maggiormente sul mercato, in quanto non hanno realizzato il 90% del fatturato a favore delle pubbliche amministrazioni di riferimento, sono fatte salve dalla procedura diretta alla loro alienazione o scioglimento e questa è un'evidente contraddizione rispetto ai principi in materia di concorrenza, come elaborati dalla stessa Corte.

Altra considerazione importante è presente in quella parte della sentenza nella quale la Corte evidenzia che la disciplina in esame impedisce alle amministrazioni pubbliche di utilizzare le società in house quando ricorrano le condizioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea. Il richiamo è molto importante perché in sostanza si ribadisce che la legislazione nazionale comporta una limitazione della disciplina europea in materia di società in house [39].

I Giudici di legittimità, peraltro, non portano ad estreme conseguenze il loro discorso, anche se fanno emergere un chiaro riferimento alla irragionevolezza di tale disciplina oltreché ad un suo possibile contrasto con la normativa comunitaria.

In particolare la sentenza non giunge alle stesse conclusioni operate dalla giurisprudenza contabile, per

cui l'art. 4 del D.L. 95/2012 non farebbe in realtà riferimento alle società strumentali che siano anche società in house [40]. Le considerazioni effettuate servono solo a portare la questione di fronte al profilo della competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario. Limitatamente alle relative amministrazioni regionali, e non anche ai relativi enti locali, si evidenzia come un intervento come quello sviluppato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 95/2012, leda le competenze legislative delle regioni in materia di organizzazione, in quanto normativa estremamente dettagliata e che determina delle scelte organizzative incisive ed irreversibili, violando quindi l'art. 117, comma 4 della Costituzione. Tale profilo, relativo al dettaglio della normativa nazionale, incide anche sull'altro ambito di competenza rilevato, quello del coordinamento della finanza pubblica.

Per le regioni a statuto speciale, invece, la Corte conclude che la norma non trovi applicazione direttamente alle regioni e ai relativi enti locali, cosicché non si pone un problema di legittimità costituzionale di tali disposizioni, vista la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 24 bis del D.L. 95/2012 [41].

Per gli enti locali presenti nelle regioni a statuto ordinario la norma è fatta salva in quanto è di competenza dello Stato la disciplina contestata. Una soluzione, quella adottata dalla Corte, che fa leva sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, che riguarda anche i profili organizzativi degli enti locali.

La decisione della Corte, è da chiedersi, se sia sul punto completamente esaustiva della questione, ovvero se ad essa possano esservi ulteriori profili, come quelli segnalati, che possono incidere su un testo legislativo che permane in aperto contrasto con la disciplina dell'Unione europea in materia di società in house, anche perché la stessa Corte riconosce la diversità di questa norma rispetto ai casi dalla stessa precedentemente analizzati. Ad ogni modo, il risultato derivante dalla pronuncia della Corte è quella di acuire ulteriormente la complessità della disciplina della materia, con una distinzione che opera anche rispetto al soggetto istituzionale al quale si fa riferimento [42].

5. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.L. 95/2012

Quasi contestualmente alla pronuncia 229/2012, la Corte provvede ad affrontare pure la questione relativa all'art. 9 del D.L. 95/2012, con la sentenza 24 luglio 2013, n. 236 [43]. Anche in questo caso l'analisi che segue è diretta a comprendere come la Corte interpreti la norma, anche allo scopo di definire il suo reale ambito applicativo nei confronti delle società in house.

Prima di affrontare tale problematica appare comunque necessario riferire sinteticamente le conclusioni della Corte.

Il comma 1 dell'art. 9 del D.L. 95/2012 viene fatto salvo dalla Corte sulla considerazione che esso non

trovi applicazione diretta alle regioni a statuto ordinario, in quanto la norma farebbe riferimento esclusivamente a quei soggetti “che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali (ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera p, Cost.) o funzioni amministrative spettanti ai suddetti enti locali ai sensi dell’art. 118 Cost.”, tra i quali non vi possono essere le regioni (che sono indicate in quanto hanno anch’esse una funzione legislativa in materia) rientrandovi, infatti, solo gli enti locali stessi.

Certo è chiaro come, nel caso di specie, la tecnica legislativa della norma statale lasci molto a desiderare [44]; ed in effetti l’art. 9 del D.L. 95/2012 era stato già segnalato per le evidenti contraddizioni tra i suoi diversi commi e per la formulazione letterale non felice.

In questo caso, però, il profilo della carenza della tecnica legislativa utilizzata assume un carattere che supera i profili meramente formali, giungendo a presentare delle problematiche di carattere sostanziale molto rilevanti che portano la Corte a dichiarare la illegittimità costituzionale del successivo comma 4 dell’art. 9, del D.L. 95/2012.

Si ricorda che l’art. 9, dopo aver enunciato il principio al comma 1, di soppressione, accorpamento e riduzione del 20% [45] degli oneri finanziari di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, nei commi 2 e 3 individua una procedura di ricognizione di detti enti per poi stabilire le modalità per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1. Il successivo comma 4, prevedeva infine che decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge “le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi” [46].

I Giudici di legittimità, come detto, fanno salvo il comma 1, sulla considerazione che la formulazione letterale sia scorretta e che il medesimo comma si applichi solo agli enti locali e non anche alle regioni. Con riferimento al comma 4 del medesimo art. 9, del D.L. 95/2012, a parte il richiamo ulteriore alle regioni ivi presente (che pone quantomeno in dubbio le conclusioni sul comma 1 operate dalla sentenza) emerge chiaramente una contraddizione logica tra una procedura concordata ed una sanzione radicale come quella indicata al comma 4 dell’art. 9 del D.L. 95/2012, cosicché è logico per la Corte procedere alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 4 per violazione del principio di ragionevolezza.

La norma, inoltre, evidenziando quel contenuto di carenza tecnica segnalato, impedisce di individuare i soggetti nei cui confronti trova applicazione, proprio perché non contempla la previa conclusione della procedura di ricognizione e, comunque, va ad incidere sulle competenze amministrative riconosciute agli enti locali ai sensi dell’art. 118 della Costituzione; ciò in quanto non permettendo di fatto la previa riorganizzazione di dette funzioni metterebbe a rischio lo stesso concreto esercizio di dette funzioni

pubbliche.

La Corte, peraltro, effettua anche un'interpretazione del comma 6 dell'art. 9, del D.L. 95/2012, il quale stabilisce il divieto di istituzione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative ai sensi dell'articolo della 118 Costituzione, nei termini per cui lo stesso ha effetto "nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento. Vale a dire che, se, complessivamente, le spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell'80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6".

Al di là di quanto appena visto, è necessario operare qualche ulteriore considerazione, per verificare se la Corte si è espressa sul profilo applicativo della norma in relazione alle società in house.

I Giudici di legittimità, pur non affrontando il tema in maniera diretta, danno per presupposto che la norma faccia riferimento agli enti strumentali e non alle società (comprese le società in house). Infatti, ove parla della non applicabilità della norma alle regioni a statuto ordinario, richiama gli "enti strumentali delle Regioni", come emerge anche dalla relazione del Senato [47]. La dizione utilizzata di enti strumentali appare non tecnica, ovverosia non diretta a riferirsi solo agli enti strumentali e non anche alle agenzie, ma piuttosto a tutti quei soggetti che presentano una natura pubblicistica posti in capo ad un determinato ente pubblico territoriale.

Interpretata in questo modo la norma in esame (di cui all'art. 9 del D.L. 95/2012) fa riferimento esclusivo agli enti strumentali allo svolgimento delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali previste dall'art. 118 della Costituzione e non anche alle società in house delle stesse.

[i] Avvocato Regione Autonoma della Sardegna e Dottore di Ricerca in diritto amministrativo.

[ii] Dottore di ricerca in diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica.

[1] In www.giurcost.org. Per un primo approfondimento vedasi Barberio A., Sui servizi pubblici solo le regole UE, *Ilsole24ore*, 29 luglio 2013.

[2] In http://www.lexitalia.it/p/13/ccost_2013-07-24-2.htm. In proposito Trovati G., Niente tagliola sugli enti intermedi delle Regioni, *Ilsole24ore*, 25 luglio 2013.

[3] Per un'analisi del decreto legge si vedano ad esempio: Fantini S., Le novità della spending review, in *Urbanistica e*

appalti, 2012, n. 11, pag. 1115 e seg.; Guzzo G, La disciplina dei spl di rilevanza economica tra spending review e mito delle liberalizzazioni, 28 novembre 2012 in www.dirittodeiservizipubblici.it

[4] Per un'analisi dell'art. 4 del D.L. 95/2012 si consenta il richiamo a Pani. M., Sanna C., I limiti all'In house providing nella legislazione nazionale e regionale, in LexItalia.it, n. 3/2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna_inhouse.htm

[5] Fuoco B.E.G., La nuova società in house "marginale" negli affidamenti di beni e servizi in seguito della spending review, 2012, n. 7-8, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/fuoco_societa.htm; Urbano G., Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione, 2012, in www.amministrazioneincammino.it. Sempre sull'applicabilità di questa disciplina alle società in house si veda Scarafiocca G., Le società partecipate dagli enti pubblici nel decreto sulla spending review e la recentissima sentenza della Corte Costituzionale sui servizi pubblici locali. Note a prima lettura, 2012, in www.legaautonomie.it

[6] Per una critica di tale sistema si veda Urbano G., Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione, 2012, in www.amministrazioneincammino.it, pag. 67; Pani. M., Sanna C., Quale futuro per l'in house providing? In Lexitalia, n. 7-8/2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna_inhouseproviding.htm. Altrettanto arbitrario è inoltre il riferimento all'anno 2011, rispetto ad un altro anno o, meglio ancora, ad un triennio/quinquennio.

[7] Per un'analisi dell'art. 9 si rimanda a Pani. M., Sanna C., L'In house providing alla luce della giurisprudenza costituzionale e alcune disposizioni rilevanti in materia, in Lexitalia.it, n. 6/2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna_inhouseproviding.htm

[8] Così come evidenziato dalla nota dell'Anci del 18 marzo 2013, in http://www.ancicalabria.it/allegati/NOTA-ANCI_Articolo-9-spending.pdf, a dette società non trovano applicazione né l'art. 4, né l'art. 9, del D.L. 95/2012, trovando dunque la loro disciplina nella sola normativa di derivazione comunitaria

[9] Questo è quanto autorevolmente affermato dalla sentenza Corte costituzionale, 28 marzo 2013, n. 50, in www.giurcost.org, in dottrina si veda ad es. Condorelli P., In house sempre più difficile per le aziende quotate in borsa, *Ilsole24ore*, 22.04.2013.

[10] Nonostante l'iniziale riferimento alle stesse nel Libro bianco "Gli appalti pubblici nell'Unione Europea", COM (98) 143 def., 1.3.1998, punto

2.1.3, p. 11, nt. 10, il quale afferma che trattasi di "quelli aggiudicati all'interno della pubblica amministrazione, ad esempio tra amministrazione centrale e locale o, ancora, tra un'amministrazione e una società da questa interamente controllata", la disciplina del fenomeno delle società in house è stato sviluppato dalla giurisprudenza europea a partire dalla celebre sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal., in <http://curia.europa.eu/juris>. Si nota peraltro l'esistenza di una proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ>

/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0897:FIN:IT:PDF il cui art. 11, rubricato "Concessioni aggiudicate a un'impresa collegata" prevede che: "1. Ai fini del presente articolo, "impresa collegata" è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio. 2. Nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa: (a) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva; (b) che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore; (c) che, assieme a quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne. 3. Nonostante l'articolo 15 e alle condizioni previste dal paragrafo 4, la presente direttiva non si applica alle seguenti concessioni: (a) le concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata; (b) le concessioni aggiudicate da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all'allegato III, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori. 4. Il paragrafo 3 si applica: (a) alle concessioni di servizi purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi in generale provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata; (b) alle concessioni di lavori purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori in generale provenga dalla fornitura di tali lavori alle imprese con cui è collegata. 5. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 4, lettere a) e b). 6. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali di cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate". In realtà è chiaro che l'istituto della società in house non è stato creato dalla normativa comunitaria, ma descrive il noto fenomeno dell'autoorganizzazione, comune a tutte le pubbliche amministrazioni. La giurisprudenza comunitaria ha inteso, dunque, non certo creare un nuovo istituto, ma regolamentare in maniera stringente lo stesso al fine di evitare degli abusi che violassero i principi dell'ordinamento dell'Unione europea. Si veda in dottrina Giovagnoli R., Gli affidamenti in house tra lacune del codice e recenti interventi legislativi. Relazione al Convegno sul codice dei contratti pubblici del 19 ottobre 2007, Palazzo Spada, per il decennale della rivista Urbanistica e Appalti, novembre 2007, in www.giustizia-amministrativa.it

[11] Fuoco B.E.G., La nuova società in house "marginale" negli affidamenti di beni e servizi in seguito della spending review, 2012, n. 7-8, in Lexitalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/fuoco_societa.htm; Urbano G., Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione, 2012, in www.amministrazioneincammino.it; Scarafio G., Le società partecipate dagli enti pubblici nel decreto sulla spending review e la recentissima sentenza della Corte Costituzionale sui servizi pubblici locali. Note a prima lettura, 2012, in www.legaaautonomie.it

[12] Quali società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie

partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

[13] Per la quale la norma prevede la predisposizione di un'analisi di mercato sottoposta al parere vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si veda Urbano G., *Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione*, 2012, in www.amministrazioneincammino.it, pag. 66.

[14] Per un'analisi complessiva delle motivazioni di non applicabilità dell'art. 9 del D.L. 95/2012 alle società in house si rimanda a Pani. M., Sanna C., *L'In house providing alla luce della giurisprudenza costituzionale e alcune disposizioni rilevanti in materia*, in Lexitalia.it, n. 6/2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna_inhouseproviding.htm

[15] Nota dell'Anci del 18 marzo 2013, in http://www.ancicalabria.it/allegati/NOTA- ANCI_Artciolo-9-spending.pdf

[16] L'art. 2484 del codice civile, al comma 2, prevede infatti che “La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge”, oltre a quelle che sono previamente indicate nel comma 1.

[17] In tema di in house providing si vedano ad esempio: ALBERTI C., *Appalti in house, concessioni in house ed esternalizzazione*, in www.jus.unitn.it; Giovagnoli R., *Gli affidamenti in house tra lacune del codice e recenti interventi legislativi. Relazione al Convegno sul codice dei contratti pubblici del 19 ottobre 2007, Palazzo Spada, per il decennale della rivista Urbanistica e Appalti, novembre 2007*, in www.giustizia-amministrativa.it; La Pera G., *In house providing – Lo stato dell'arte della giurisprudenza comunitaria e nazionale*, febbraio 2008, in www.conviri.it; Urbano G., *L'evoluzione giurisprudenziale dell'istituto in house providing tra tutela della concorrenza e autorganizzazione amministrativa*, 2012, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; Piperata G., *La Corte costituzionale, il legislatore regionale ed il modello “a mosaico” della società in house*, in *Forum dei quaderni costituzionali*, www.forumcostituzionale.it

[18] In www.giurcost.org.

[19] Il quesito completo era il seguente: “Volete voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 20

novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?”.

[20] Si vedano ad esempio Trimarchi Banfi, F., Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell'Unione e nella Costituzione (all'indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla gestione dei servizi pubblici economici), 2012, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, pag. 743; Sabetta C., La riforma dei servizi pubblici locali e le ragioni della sua illegittimità, 26 settembre 2012, in www.federalismi.it.

[21] Sulle problematiche di legittimità costituzionale (prima della pronuncia delle sentenze in commento) dell'art. 4, del D.L. 95/2012, si veda

Lepore V., La normativa sui servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, in Amministrazione in cammino, 2012, www.amministrazioneincammino.luiss.it, pag. 6.

[22] Che recitava “Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

[23] Secondo la quale “A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”.

[24] Quest'ultima modifica non è stata sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere in quanto, come ha sottolineato la Corte, nel punto 4.1, “pur facendo venir meno uno degli elementi limitativi del ricorso all'affidamento in house, non risulta totalmente soddisfattiva delle istanze delle Regioni ricorrenti”.

[25] S. Pozzoli, *Ilsole24ore*, 15.04.2013.

[26] Si veda la già citata sentenza Corte costituzionale, 28 marzo 2013, n. 50, in www.giurcost.org, che afferma infatti, a termine del suo ragionamento che “La conseguenza delle vicende legislative e referendarie brevemente richiamate è che, attualmente, si deve ritenere applicabile la normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia, senza alcun riferimento a leggi interne.”, nonché Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 febbraio

2013 n. 762, in www.giustizia-amministrativa.it, per cui “Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, D.L. n. 138/2011, e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si applica invece la disciplina comunitaria sui presupposti e condizioni per l'utilizzo della società in house”. Si veda anche TAR Lombardia, sez. II, 11 giugno 2013 n.

558, in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Campania, sez. I, 11 aprile 2013, n. 1925 in www.giustizia-amministrativa.it

[27] Barbiero A., Bonaccorso C., Note di analisi sulla disciplina per lo scioglimento delle società che gestiscono servizi strumentali (art. 4 D.L. n.

95/2012), 13 luglio 2012, in www.dirittodeiservizipubblici.it.

[28] La Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria, 17 giugno 2013 n. 53, in <http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4467>, ha rilevato che la norma speciale che salva l'in house deroga alla norma generale che, invece, chiede l'addio alle strumentali. Di conseguenza, se anche formalmente le società strumentali degli enti locali dovrebbero essere alienate o sciolte, la chiusura può essere evitata (indipendentemente dall'effetto delle pronunce della Corte Costituzionale in commento) se l'azienda è in house. Ma si veda pure Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Campania, 9 maggio 2013, n. 188, in <http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Parere%20Corte%20dei%20Conti%20Campania%20n.%20188%20del%2009.05.13%20su%20art.%204%20D.L.%2006.07.12%20n.%2095%20e%20s.m.i.d>

Per un commento si veda Camporesi R., Società strumentali in house: queste sconosciute riesumate dalla Corte dei Conti, 11 luglio 2013, in www.dirittodeiservizipubblici.it

[29] T.A.R. Lombardia, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 196, in www.giustizia-amministrativa.it

[30] Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria, 17 giugno 2013 n. 53, in <http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4467>

[31] Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Campania, 9 maggio 2013, n. 188, in <http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Parere%20Corte%20dei%20Conti%20Campania%20n.%20188%20del%2009.05.13%20su%20art.%204%20D.L.%2006.07.12%20n.%2095%20e%20s.m.i.d> evidenzia come altrimenti si dovrebbe considerare abrogato l'art. 13 ovvero sarebbe premiata la società che non ha rispettato l'obbligo previsto dalla richiamata disposizione dell'art. 13 del D.L. 223/2006. L'art. 13 del D.L. 223/2006, stabilisce al comma 1 che "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti".

[32] In questi termini Camporesi R., Società strumentali in house: queste sconosciute riesumate dalla Corte dei Conti, 11 luglio 2013, in www.dirittodeiservizipubblici.it

[33] Bianchini R., Spending review: nuovo capitolo dopo la pronuncia della Consulta!, 25 luglio 2013, in www.altalex.it

[34] Ovvero si potrebbe parlare anche di una distinzione in quattro diversi soggetti, quali regioni a statuto ordinario, enti locali nelle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, enti locali nelle regioni a statuto speciale, si veda meglio *infra*.

[35] Per cui si veda ad esempio Volpe C, La Corte di giustizia continua la rifinitura dell'in house providing. ma il diritto interno va in controtendenza, 21 gennaio 2010, in www.giustizia-amministrativa.it; Urbano G., Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione, 2012, in www.amministrazioneincammino.it, pag. 18 e seg.

[36] Si veda Trimarchi Banfi, F., Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell'Unione e nella Costituzione (all'indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla gestione dei servizi pubblici economici), 2012, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, pag. 723 e seg.; Cocco G., L'in house providing fra giustizia amministrativa e Corte Costituzionale, 5 luglio 2013, in www.dirittodeiserviziubblici.it.

[37] Cocco G., L'in house providing fra giustizia amministrativa e Corte Costituzionale, 5 luglio 2013, in www.dirittodeiserviziubblici.it.

[38] Urbano G., Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione, 2012, in www.amministrazioneincammino.it, pag. 68; Pani. M., Sanna C., Quale futuro per l'in house providing? In *Lexitalia.it*, n 7-8/2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna_inhouseproviding.htm; Bianchini R., Spending review: nuovo capitolo dopo la pronuncia della Consulta!, 25 luglio 2013, in www.altalex.it.

[39] Secondo l'Autorità sugli appalti, parere 42/2013, le società in house (anche se con affidamento diretto) possono, entro certi limiti, competere tra loro e sul mercato in quanto non esiste alcun divieto in tal senso a livello comunitario. Infatti, l'abrogazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e dell'art. 4 del D.L. 138/2011 comporta che, per la normativa attualmente vigente, l'unica tipologia di società pubblica esclusa dalla possibilità di partecipare alle gare sono le strumentali, stante il divieto imposto dall'art. 13, D.L. 223/2006. Di conseguenza, come rilevato da Pozzoli S., *Chance da cogliere per le gare nei servizi*, *Ilsole24ore*, 30 settembre 2013, "non vi è più alcun divieto che riguardi le società di servizi pubblici. Per queste ultime si devono applicare i principi UE che vedono come interesse pubblico prevalente l'ampia partecipazione alle gare, a prescindere dalla natura dei concorrenti". Cfr. in tal senso Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 19 dicembre 2012, secondo la quale è obbligatorio ricorrere alla gara anche nel caso di affidamento tra enti pubblici.

[40] Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Campania, 9 maggio 2013, n. 188, in <http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Parere%20Corte%20dei%20Conti%20Campania%20n.%20188%20del%2009.05.13%20su%20art.%204%20D.L.%2006.07.12%20n.%2095%20e%20s.m.i.d>

[41] L'art. 24 bis del D.L. 95/2012, introdotto in sede di conversione, recita "Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale".

[42] Bianchini R., Spending review: nuovo capitolo dopo la pronuncia della Consulta!, 25 luglio 2013, in www.altalex.it.

[43] In http://www.lexitalia.it/p/13/ccost_2013-07-24-2.htm. Per un primo commento vedasi Trovati G., Niente tagliola sugli enti intermedi delle Regioni, *Ilsole24ore*, 25 luglio 2013.

[44] La Corte costituzionale afferma infatti che "Vi è da premettere che, per la migliore comprensione della disposizione, sarebbe stato preferibile non spezzare il collegamento tra i primi due verbi («sopprimono o accorpano») e le parole che fungono da complemento oggetto («enti, agenzie e organismi comunque denominati»), spostando al termine della frase il terzo verbo e l'espressione cui viene a dare significato («o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%»)..

[45] Sostiene condivisibilmente Trovati G., Niente tagliola sugli enti intermedi delle Regioni, *Ilsole24ore*, 25.07.2013, cit., che "a questo punto della norma rimane poco. Le Regioni hanno l'obbligo di accorpare o sopprimere gli enti intermedi o, in ogni caso, di ridurne la spesa di almeno il 20%, ma è naturale che senza una sanzione collegata l'efficacia della previsione rimane tutta da dimostrare".

[46] Considerazione già evidenziata in Pani. M., Sanna C., L'In house providing alla luce della giurisprudenza costituzionale e alcune disposizioni rilevanti in materia, in *Lexitalia.it*, n. 6/2013, pag. pag. http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna_inhouseproviding.htm;

[47] In tal senso, si veda Pani. M., Sanna C., L'In house providing alla luce della giurisprudenza costituzionale e alcune disposizioni rilevanti in materia, in *Lexitalia.it*, n. 6/2013, pag. pag. http://www.lexitalia.it/p/13/pani-sanna_inhouseproviding.htm., nota n. 29, nella quale si segnala il riferimento, nel dossier di documentazione delle Camere, ai soli enti strumentali.

INDICE

PARTE I	5
LEGISLAZIONE	5
AFFARI ISTITUZIONALI.....	5
AFFARI GENERALI.....	8
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	13
SVILUPPO ECONOMICO.....	14
SERVIZI SOCIALI.....	15
PARTE II	18
GIURISPRUDENZA	18
PARTE III	30
DOTTRINA	30
PARTE IV	35
SEGNALAZIONI	35

Riproduzione e diffusione ad uso interno.